



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione: n° 50 in data 13-12-2023

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Stazzema alla data del 31 dicembre 2022.

Il giorno **tre** nel mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **21:00**, si è riunito, presso la Casa Comunale di Pontestazzemese, il Consiglio Comunale di Stazzema.

Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componente	Qualifica	Presenza/Assenza
Vangelisti Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
Ambrogini Francesca	CONSIGLIERE	Presente
Landi Nicolas	CONSIGLIERE	Presente
Pelagatti Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
Verona Maurizio	SINDACO	Presente
Tovani Alessio	CONSIGLIERE	Presente
Bazzichi Massimiliano	CONSIGLIERE	Presente
Vincenti Serena	CONSIGLIERE	Assente
Tarabella Franco	CONSIGLIERE	Presente
Minetti Margherita	CONSIGLIERE	Presente
Guidi Amerigo	CONSIGLIERE	Presente
Viviani Marco	CONSIGLIERE	Assente
Boccoli Giovanni Vittorio Sugar Ray	CONSIGLIERE	Assente
Totale	Presenti 10 - Assenti 3	

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Agostina Monia Lenzo il quale provvede alla redazione del presente.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il PRESIDENTE
Fto Massimiliano Bazzichi

Il SEGRETARIO
COMUNALE
Fto Agostina Monia Lenzo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 15-12-2023.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio al N. Reg. 660 Albo il 15-12-2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. L.gs 267/2000.

E' stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale

Fto Massimo Tarabella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.L.gs.267/2000.

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Fto Agostina Monia
Lenzo

Stazzema 15-12-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P., "le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

RILEVATO che, ai sensi l'art. 20, comma 2, T.U.S.P. prescrive che i summenzionati presupposti ricorrano al verificarsi, per le partecipazioni, di anche una sola fra le seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, T.U.S.P., tali provvedimenti "sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

RILEVATO quindi che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, T.U.S.P., le Amministrazioni che abbiano redatto un piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo "approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Stazzema, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società operanti in regime di cd. "in-house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi già espressi dal Consiglio Comunale in merito alle partecipazioni dell'Ente con deliberazione n. ro 64 del 13.09.2017 in ottemperanza all'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati indirizzi e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, rispetto a quanto previsto col Piano di Razionalizzazione Straordinaria ex art. 24 d. lgs. 175/16, approvato con deliberazioni di C.C. n.ro 64 del 13.9.2017 risulta:

- Cerafri - Lav Srl - alienazione perfezionata
- Fidi Toscana Spa – esercitato diritto di recesso nell'anno 2021.
- Versilia Acque Spa - liquidazione in corso
- Antro del Corchia s.r.l. – procedure in corso per esercizio diritto recesso nell'anno 2021 perfezionate nell'anno 2022, non ancora concluse;
- Internazionale Marmi e Macchine – Carrara Spa – esercitato diritto di recesso nell'anno 2021

DATO ATTO che con deliberazione n.58 del 20/12/2022 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune al 31/12/2022;

RILEVATO che l'art. 24, comma 5, d. lgs. 175/16 prescriveva che "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, c.c.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

DATO ATTO che a seguito di quanto precedentemente deliberato dal Consiglio Comunale si è proceduto ad esercitare il diritto di recesso delle partecipazioni detenute nella società Antro del Corchia, Fidi Toscana Spa e Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa con note del 27/11/2021 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che nell'anno 2022 è stato esercitato il diritto di recesso dalle partecipazioni nella Società Antro del Corchia S.r.l.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Guidi e Vangelisti) dei n. 10 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti, riscontrati nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è stato esercitato il diritto di recesso delle partecipazioni in Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa e Fidi Toscana Spa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che nell'anno 2021 sono state avviate le procedure per il recesso dalle partecipazioni nella Società Antro del Corchia S.r.l. perfezionate nell'anno 2022, secondo quanto già in precedenza deliberato ma non ancora concluse;
4. di dare atto che è via di conclusione il percorso di liquidazione di Versilia Acque Srl;
5. di mantenere in essere le restanti partecipazioni sulla base delle valutazioni espresse nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
9. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
10. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Guidi e Vangelisti) dei n. 10 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti, riscontrati nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza disposta per il pagamento, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/ del 2000;

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Stazzema alla data del 31 dicembre 2022.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, li 07-12-2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Leonardo Bastanza

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, li 07-12-2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Leonardo Bastanza